

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

POSIZIONE COMUNE 2007/173/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 2007

che proroga le misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/276/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia ⁽¹⁾. Tali misure scadono il 10 aprile 2007.
- (2) Tenuto conto della situazione in Bielorussia, la posizione comune 2006/276/PESC dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di dodici mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

La posizione comune 2006/276/PESC è prorogata fino al 10 aprile 2008.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto alla data dell'adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 2007.

Per il Consiglio
Il presidente
Horst SEEHOFER

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata da ultimo dalla decisione 2006/718/PESC (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 72).